




UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO


REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI TITOLI ONORIFICI ALLA MEMORIA DI STUDENTI



EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 10069 DEL 28/05/2026

Indice

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE | 3 |
| | <i>ART.1 Finalità e oggetto del Regolamento</i> | <i>3</i> |
| 2 | DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO | 3 |
| | <i>ART.2 Attestato alla memoria</i> | <i>3</i> |
| | <i>ART.3 Laurea/Diploma alla memoria</i> | <i>3</i> |
| | <i>ART.4 Conferimento</i> | <i>3</i> |
| 3 | ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE | 3 |
| | <i>ART.5 Entrata in vigore</i> | <i>3</i> |



1 Oggetto e Campo d'applicazione

ART.1 Finalità e oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per il conferimento di titoli onorifici alla memoria, che l'Università Vita-Salute San Raffaele rilascia agli studenti deceduti prima del conseguimento del titolo finale del percorso di studio da essi intrapreso.
2. Il presente regolamento utilizza la forma maschile in modalità sovraestesa, ma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone, al di là del loro genere.

2 Disposizioni del regolamento

ART.2 Attestato alla memoria

1. Agli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, ai dottorati di ricerca e alle scuole di specializzazione, deceduti durante il corso di studio, l'Ateneo può rilasciare un attestato alla memoria, indipendentemente dal livello di progressione del percorso formativo.

ART.3 Laurea/Diploma alla memoria

1. Agli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, ai dottorati di ricerca e alle scuole di specializzazione, deceduti alle soglie del titolo accademico, l'Ateneo può conferire laurea/diploma alla memoria, nel caso in cui essi avessero concluso il percorso formativo e dovessero svolgere soltanto l'esame finale.

ART.4 Conferimento

1. Possono richiedere il conferimento di laurea/diploma alla memoria o di attestato alla memoria gli ascendenti o discendenti di I grado, il coniuge degli studenti deceduti, oppure, in caso di assenza dei predetti soggetti, il parente più prossimo, inviandone richiesta al consiglio di corso di laurea o di laurea magistrale o al collegio dei docenti del corso di dottorato o al consiglio della scuola di specializzazione al quale lo studente era iscritto.
2. Laurea/diploma alla memoria o attestato alla memoria sono conferiti con decreto rettorale, su proposta del consiglio di corso di laurea o di laurea magistrale o del collegio dei docenti del corso di dottorato o del consiglio della scuola di specializzazione, approvata dal consiglio di facoltà.

3 Entrata in vigore e norme transitorie

ART.5 Entrata in vigore

- Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di emanazione del decreto rettorale.